


**COMUNE DI
MONTEBELLO JONICO**
Città Metropolitana di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
E DI CIVILE CONVIVENZA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Vigilanza
- Art. 4 - Ordinanze e ordini verbali
- Art. 5 - Atti autorizzativi
- Art. 6- Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 7 - Suolo pubblico: definizione
- Art. 8 - Uso/Occupazione di suolo pubblico
- Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico
- Art.10 - Depositi materiali di risulta
- Art.11 - Scavi su suolo pubblico
- Art 12 - Impalcature

TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO URBANO

- Art. 13 - Atti e Comportamenti Vietati
- Art. 14 - Limitazioni alla fruibilità di luoghi pubblici
- Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere
- Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 17 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti (volantinaggio)
- Art. 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 19 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 20 - Pericolo di incendi, esalazioni modeste
- Art. 21 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 22 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
- Art. 23 - Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 24 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

TITOLO IV- DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 25 - Divieti
- Art. 26 - Attività consentite nei giardini pubblici
- Art. 27 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 28 - Disposizioni generali.
- Art. 29 - Obblighi dei gestori di locali, di servizi e attività aggregative
- Art. 30 - Abitazioni private

TITOLO VI - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 31 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni
- Art. 33 - Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico
- Art. 34 - Mestieri ambulanti
- Art. 35 - Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 36 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

- Art. 37 - Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali
- Art. 38 - Maltrattamento o molestia agli animali
- Art. 39 - Utilizzo di animali

TITOLO VIII- MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 40 - Mediazione sociale e educazione alla legalità
- Art. 41 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art.42-Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

TITOLO IX - SANZIONI

- Art. 43 - Sistema sanzionatorio
- Art. 44 - Sanzioni
- Art. 45 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori
- Art. 46 - Risarcimento danni – diffida ed esecuzione d'ufficio

TITOLO X - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 47 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

TITOLO XI – NORME FINALI

- Art. 48 – Rinvio
- Art. 49 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e della legge, le norme e i comportamenti necessari per una serena e civile convivenza tra i cittadini.

In particolare, il Regolamento detta le disposizioni atte a prevenire gli illeciti dai quali potrebbero derivare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale e la convivenza con gli animali.

2. Come disposto dall'art. 1 del D.L. 23 maggio 2008 nr. 92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 nr. 125, del successivo decreto ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per *incolumità pubblica* l'integrità fisica della popolazione e per *sicurezza urbana* un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente Regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di qualsiasi area privata.

2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 – Vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dal personale appartenente alla Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 – Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Area, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili di Area per i settori di loro competenza.

Art. 5 – Atti autorizzativi

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze necessarie in base al presente regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

- personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

2. Le eventuali spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

3. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto comunque denominato, previsti dal presente regolamento fosse subordinata al pagamento di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa la somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, così come valutato dall' Area Tecnica, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

4. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate previa esibizione della prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o Settori comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Suolo pubblico: definizione

1. Per la definizione di suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Uso/Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale di occupazione suolo pubblico e dall'atto di autorizzazione:

- pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
- limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare anche nella notte;
- ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell'occupazione.

Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza a cura dell'Ufficio Tecnico comunale sotto la sorveglianza del Servizio di Polizia Municipale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, addebitandone le spese al contravventore che non vi abbia provveduto nei termini imposti nella stessa ordinanza.

Art. 10 - Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, ed altri lavori prospicienti in suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.
2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'autorità comunale potrà disporre l'attivazione di altre misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi.
3. I depositi di materiali, calcinacci, etc. dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata.
4. I rottami, i calcinacci e altro materiale di scarto di lavori edili dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità.
5. La violazione al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 50).

Art. 11 - Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all' art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.
3. È fatto obbligo all' impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 12 – Impalcature

1. È vietato costruire impalcature o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso del Settore comunale competente il quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
3. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a € 50 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, IGIENE E DECORO URBANO

Art. 13 – Atti e comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, a salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro del territorio del Comune, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore:

- di mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- di essere motivo di spavento o turbativa per le persone o renderle vittime di molestie o disturbo;
- di intralciare, mettere in pericolo, manomettere -in qualsiasi modo- la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine;
- effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 14 - Limitazioni alla fruibilità di luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti ed a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

E' vietato:

- danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da appositi regolamenti;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici private e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;

- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni, dissuasori di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali; inoltre è vietato sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- effettuare volantaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccogliitore dedicato;
- effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti e nei pressi dei pubblici edifici. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua.
- compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- Soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti;
- accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;

- collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 15 – Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;

- collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via o procedere alla innaffiatura di vasi di fiori, piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato o procedere alla pulizia di cortili provocando scolo di acqua sulla pubblica via;

- procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 16 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I terreni privati, recintati e non, devono essere tenuti -in ogni periodo dell'anno- in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto (anche abbandonati da terzi), ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche idonee allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. I cittadini sono inoltre tenuti ad evitare (all'uopo recintando il terreno per evitare l'accesso agli estranei) ogni rischio che i rispettivi terreni possano diventare deposito di rifiuti e/o luogo di bivaccamento o siano potenzialmente causa di incendio;

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni sulla pubblica via causando danno o pericolo.

4. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati e la pulizia dei terreni suindicati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art.17 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti (volantinaggio)

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli pubblicitari, deplianti e volantini in genere, o applicare gli stessi sui parabrezza delle autovetture in sosta, sugli alberi o sui muri.

2. Il volantinaggio può essere effettuato solo mediante deposito nelle apposite cassette postali o per la raccolta della pubblicità ove presenti nelle abitazioni altrimenti può essere effettuato rivolgendosi a persone fisiche.

3. La sanzione potrà essere comminata al titolare dell'azienda/ditta in caso di accertamento ex post ovvero al trasgressore in caso di flagranza.

4. I trasgressori saranno segnalati all'Ufficio comunale affissioni e pubblicità per il pagamento della relativa tassa, se questa non è stata evasa.

Art.18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, imbrattate con scritte e disegni gli edifici pubblici e privati, i monumenti, le panchine, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, etc etc.

2. I proprietari, i possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici hanno l'obbligo di eliminare tempestivamente - e comunque entro 48 ore dalla constatazione- i deturpamenti di cui al primo comma; qualora non vi provvedano tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. In ogni caso il Comune provvede alla copertura, in via d'urgenza, delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.

4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti.

5. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa: da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 19- Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e da altri regolamenti o norme di legge, ogni apposizione di cartello pubblicitario, monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti di illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia e dalle finalità delle installazioni.

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80 ad euro 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 20 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni di fuochi solo nell'esercizio di attività agricole per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E' obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.

2. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 21 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti urbani e le immondizie dovranno essere raccolti e conferiti secondo quanto disposto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

2. E' vietato gettare o abbandonare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
5. Salvo quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
6. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 22 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i proprietari, i possessori e detentori a qualsiasi titolo di edificio pubblico o privato, devono tenerli in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli di ogni genere, allagamenti, cadute di cornicioni, calcinacci etc etc
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti le attività commerciali e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare intralcio o molestia ai passanti.
4. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine indicato nell'eventuale diffida da parte del Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
5. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.
6. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'Autorità comunale ove questi possano causare pericolo per la pubblica incolumità.
7. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 23 - Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o sostanze che possono essere causa di intasamento e/o fonte di inquinamento in contrasto con le normali modalità di utilizzo degli scarichi, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.
3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 24 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco o al Settore di Polizia Locale almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti e/o divieti alla circolazione, l'avviso di cui sopra dovrà essere dato almeno dieci (10 giorni) prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i cortei funebri.
4. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100) .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 25 – Divieti

1. Per garantire la tutela di tutte le aree verdi pubbliche (ville comunali e/o giardini pubblici), aperte o recintate, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli e fargli fuoco;
 - uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, vialetti ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;

- accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo.
2. I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni attinenti l'applicazione del presente regolamento eventualmente impartite da personale appartenente all'ente.
 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.
 4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art. 26 - Attività consentite nelle aree verdi pubbliche

1. Nelle aree verdi pubbliche, laddove le condizioni oggettive lo permettono, è permessa l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti.
2. In ogni caso, l'autorizzazione e/o la concessione di aree di suolo pubblico comunale sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere del Responsabile del settore competente in materia. Al medesimo è demandata l'individuazione dei luoghi di posizionamento delle giostre e/o attività di cui sopra.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui sopra, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 27 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni privati, giardini e fondi siti in prossimità di strade di pubblico transito e all'interno dei centri abitati, hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di alberi, fronde, siepi e rami

sporgenti, al fine di evitare ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel vigente codice della strada (art. 29) e nel regolamento edilizio comunale.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, nonché di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regulate le siepi, le piantagioni, le fronde e i rami insistenti sulla pubblica via e su suolo comunale, al fine di evitare situazioni di pericolo.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75 ad € 500 (Pagamento in misura ridotta € 150), con l'obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura o il taglio entro cinque giorni dall'accertamento o dalla notifica. Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Disposizioni generali.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore nonché per le vie pubbliche, di arrecare disturbo alla pubblica quiete e alla tranquillità delle persone in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. E' sottoposta a maggiore tutela la fascia oraria tra le 24,00 e le 07,00: i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli e manifestazioni in genere, devono imporre prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 29 - Obblighi dei gestori di locali, di servizi e attività aggregative

1. I gestori dei locali (esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi) hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a

scoraggiare comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo precedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 24 e le ore 7.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. La diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel rispetto della procedura prevista dal comma 1, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 luglio gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. Nel periodo compreso tra l'01 ed il 31 agosto, gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

5. Su specifica istanza motivata e previa documentazione previsionale d'impatto acustico resa mediante dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato esperto in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga in via straordinaria, comunicando preventivamente tali orari all'A.S.P. – Ufficio Igiene territorialmente competente.

6. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabiliti dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

7. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente responsabile può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti e/o del rispetto delle emissioni sonore, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti e/o può sospendere l'esercizio delle medesime attività.

8. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

9. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 30 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07.00 e dopo le ore 20,00 e- in ogni caso- fra le ore 13,30 e le ore 16,00.

4. La violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

TITOLO VI

MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 31 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1 - Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2 - I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 32 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1 - Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2 - Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3 - E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art.33 - Modalità di esposizione merci, oggetti fuori dai negozi o per strada e occupazioni del suolo pubblico

1 - Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 20 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2 - Ferme restando le norme urbanistiche per la realizzazione delle strutture, l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente o stagionale può essere concessa ai fini dell'esposizione della merce ed esclusivamente per l'area prospiciente il perimetro di stretta pertinenza dell'esercizio.

3 - La richiesta deve essere inoltrata al competente SUAP che ne cura l'iter richiedendo i prescritti pareri e, ove meritevole di accoglimento, fornisce il nulla-osta per il pagamento della relativa tassa e successivamente l'autorizzazione.

4 - L'area concessa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'esercizio e l'impresa concessionaria è tenuta ad assumersi la responsabilità della gestione.

5 - L'esposizione è consentita soltanto per l'orario di effettiva apertura al pubblico dell'esercizio e durante la chiusura il suolo deve rimanere libero e sgombero;

6 - Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

7 - E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

8 - E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

9. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

Art.34 - Mestieri ambulanti

1 - Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti nell'ambito del territorio comunale, con o senza scopo di lucro, senza specifica autorizzazione.

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 35 - Pubblici trattenimenti, circhi e spettacoli viaggianti

1 - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, i capanni e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno -volta per volta- essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2 - Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro intorno allo spazio occupato.

3 - A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4 - Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere comportamenti contrari a quelli imposti dalla singola autorizzazione.

5 - L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

6. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 160).

Art. 36 - Locali di noleggio di velocipedi, cavalli, imbarcazioni

1 - Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, imbarcazioni senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2 - Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

3 - E' vietato far salire sui mezzi e sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello che dovrà essere indicato in modo ben visibile sulle stesse, in ragione della loro portata; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurle.

4 - Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

5 - Le passeggiate a cavallo nel centro storico sono vietate, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni.

6. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 100).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 37 – Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3. E' vietato organizzare combattimenti fra animali.
4. E' vietato tenere in abitazioni, giardini od in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone; il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.
5. Ai proprietari e detentori di cani o altri animali è vietato condurre o lasciar vagare i medesimi se affetti da malattie o ferite.
6. E' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni al fine di garantire l'igiene e la piena fruibilità spazi destinati alla collettività.
7. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici, all'interno di abitazioni private ed in ogni caso nel centro cittadino.
8. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da corfile o da stalla.
9. E' vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi le aree verdi pubbliche.
10. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.
11. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre

sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle specie animali, previa adeguata informazione.

12. Per quanto non previsto, si applicano le norme regionali vigenti in materia e di cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.

Art. 38 - Maltrattamento o molestia agli animali

1. E' vietato addestrare animali per combattimenti. E' altresì vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche.

2. E' vietato utilizzare gli animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative in vigore ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche e condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento anche in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta.

Art. 39 - Utilizzo di animali

1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.

2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie infettive e diffuse.

3. Tutte le violazioni delle disposizioni del presente TITOLO, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75 a € 500 (Pagamento in misura ridotta € 150).

TITOLO VIII

MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 40 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione fra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto e dagli appartenenti alla Polizia Locale.

2. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai

giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 41 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

Art. 42 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 43 - Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal vigente Codice Penale e fatto salvo il principio di *specialità* di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni.
3. La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla 24 novembre 1981 n. 689.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare ~~ed emanare~~ le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco o funzionario da egli delegato. I proventi sono destinati al Comune.
5. Come previsto dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 44 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ~~di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (Pagamento in misura ridotta € 160,00).~~
2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (Pagamento in misura ridotta € 160,00). Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
3. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (Pagamento in misura ridotta € 160,00).
4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui agli artt.38 e 39 o non vi ottempera nei termini e nei modi previsti è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00 (Pagamento in misura ridotta € 500,00).

5 - E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei luoghi diversi dalla privata dimora, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (Pagamento in misura ridotta € 160,00).

6. Nei casi di violazione dell'art.9 in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero di recidiva nelle violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, commesse da esercenti attività commerciali, si procederà alla sospensione dell'attività di vendita disciplinata dal D. L.vo 114/98 e s.m.i. per un periodo di giorni 3 (tre). La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attività di vendita per giorni 3 (tre) di cui sopra, l'esercente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.650 c.p. Nel caso di recidiva reiterata nelle violazioni di cui anzidette ovvero nella violazione dell'art.650 c.p., l'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere REVOCATA con apposita Ordinanza del Sindaco.

Art. 45 -Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

1. L'amministrazione comunale - e specificatamente il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione - per motivi di pubblico interesse può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.

2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.

3. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 46 - Risarcimento danni – diffida ed esecuzione d'ufficio

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione applicata per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli Ufficio Tecnico comunale – di concerto con l'Ufficio di Polizia Locale.

2. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d' ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

TITOLO X

PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 47 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art.36 c.4. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune che addebiterà le spese all'interessato.

TITOLO XI

NORME FINALI

Art. 48 – Rinvio

1. Per quanto non specificatamente richiamato, si rinvia al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alla normativa ed ai regolamenti comunali in materia.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on-line del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.